



DELIBERA N.	295
SEDUTA N.	101
DATA	31/01/2023

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **DISCIPLINA CONCERNENTE LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DEI QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA COSTITUZIONE ITALIANA**

Il 31 gennaio 2023 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Marco Marinangeli	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: DISCIPLINA CONCERNENTE LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DEI QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Segretario generale; nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di revocare le proprie deliberazioni n. 100/21 del 18.11.2015 (Revoca della delibera dell'Ufficio di presidenza n.553 del 02/10/2006 - Adozione nuovi criteri per la stampa e la diffusione dei libri, della costituzione italiana e delle altre pubblicazioni da parte del Consiglio regionale) e n. 204/41 del 06.04.2016 (Modifica della deliberazione n. 100 del 18 novembre 2015, concernente l'adozione di nuovi criteri per la stampa e la diffusione dei libri, della Costituzione italiana e delle altre pubblicazioni da parte del Consiglio - Assemblea legislativa regionale);



2. di adottare la disciplina concernente la stampa e la diffusione dei quaderni del Consiglio regionale e della Costituzione italiana, che allegata al presente processo verbale sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge regionale 9 maggio 2011, n. 10, articolo 7 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocinii e partecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 100/21 del 18.11.2015;
- deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 204/41 del 06.04.2016;
- determinazione dell'Ufficio di presidenza n. 750/101 del 31.01.2023.

Motivazione

Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria attività istituzionale, si avvale dal 1996 della collana editoriale "Quaderni del Consiglio", nata come strumento di analisi e di rendicontazione dell'attività consiliare, ampliata nelle tipologie di contenuto negli anni, a fronte dell'accoglimento delle numerose istanze provenienti dal territorio e classificate in base a sei categorie: personaggi, territorio, cultura, storia, istituzioni e società, divenendo nel tempo uno strumento di divulgazione culturale che si è evoluto e diversificato parallelamente all'evolversi della società marchigiana.

A testimoniare il valore di questa iniziativa editoriale, i "Quaderni del Consiglio" sono compresi nel sistema ISBN, che consente loro una maggiore conoscenza e divulgazione; sono altresì raccolti nel sito istituzionale del Consiglio regionale da dove è possibile scaricarli gratuitamente. La stampa e la gestione della produzione della collana "Quaderni del Consiglio" è stata disciplinata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 18 novembre 2015, successivamente modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 204 del 6 aprile 2016.

La suddetta normativa risulta ad oggi non più adeguata soprattutto a causa del crescente numero di richieste in arrivo e all'esigenza di stabilire alcuni criteri oggettivi nelle varie fasi di realizzazione delle opere e della loro divulgazione e distribuzione, per rendere ordinato ed efficace ogni singolo passaggio e per l'esatta individuazione del personale coinvolto nelle diverse fasi del procedimento stesso. L'Ufficio di presidenza, con determinazione a verbale n. 750/101 del 31.01.2023, ha approvato la nuova disciplina concernente la stampa e la diffusione dei quaderni del Consiglio regionale e della Costituzione Italiana, demandando alla Segreteria generale l'immediata



redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A



DISCIPLINA CONCERNENTE LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DEI QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 1 Finalità

La stampa dei libri e di altre pubblicazioni da parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche (di seguito denominato Consiglio) rappresenta uno strumento attraverso il quale l'organo regionale persegue i suoi fini istituzionali e le altre finalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e partecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale).

Articolo 2 Tipologie di pubblicazioni

Rientrano tra le pubblicazioni realizzabili dal Consiglio mediante il Centro stampa digitale:

- a) gli atti consiliari (proposte di legge, di atto amministrativo, deliberazioni consiliari, interrogazioni, interpellanza, mozioni, ecc) stampati relativi all'attività istituzionale, cartotecnica ad uso della struttura o per iniziative istituzionali interne;
- b) la carta intestata, cartellini, modulistica varia per i diversi usi del Consiglio;
- c) le pubblicazioni relative ad iniziative promosse in via esclusiva dal Consiglio o partecipate con altri soggetti esterni (atti di convegni, ricerche commissionate dal Consiglio, ecc);
- d) i volumi la cui pubblicazione sia richiesta dai seguenti soggetti:
 - Comuni, Province, Unioni montane ed altri enti pubblici;
 - Università delle Marche;
 - associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che non perseguano scopi di lucro e che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità della pubblicazione;
 - autori marchigiani o che scrivano delle Marche che forniscano un proprio curriculum con elenco di opere, studi, ricerche, articoli, ecc. già pubblicati.
- e) la Costituzione italiana ed altri testi normativi di rilevante interesse.



Articolo 3 **Quaderni del Consiglio**

I volumi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 sono pubblicati nella collana "Quaderni del Consiglio" e devono avere un accertato valore dei contenuti, capacità di promuovere e valorizzare l'immagine delle Marche, con particolare riferimento ai temi: cultura, istituzioni, personaggi, società, storia, territorio, ambiente, tradizioni e quant'altro rappresenti l'identità e le tradizioni del territorio regionale, così come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10.

Articolo 4 **Comitato per l'Editoria**

L'Ufficio di Presidenza, al fine dell'individuazione delle opere meritevoli sotto i profili indicati all'articolo 3, si avvale di un Comitato per l'Editoria che resta in carica per l'intera legislatura. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio o suo delegato. Fanno parte, inoltre, del Comitato il Direttore Responsabile della Collana ed altri soggetti esperti in materia nominati dall'Ufficio di presidenza. Gli incarichi sono resi a titolo gratuito.

Articolo 5 **Responsabilità del Procedimento**

Il responsabile per le operazioni di pubblicazione, individuato dal Segreteria generale del Consiglio, provvede alla verifica delle richieste pervenute e alle comunicazioni con i soggetti richiedenti oltre che alla redazione del verbale delle riunioni del Comitato per l'Editoria e alla sua trasmissione all'Ufficio di Presidenza. Il Centro documentazione e Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale provvederà alla distribuzione alle Biblioteche delle Marche dei volumi e a chiunque ne faccia richiesta, oltre che alla custodia delle copie in eccedenza in apposito magazzino.

Articolo 6 **Procedimento di autorizzazione**

Il procedimento per l'autorizzazione alla stampa è il seguente:

1. le richieste di pubblicazione dei soggetti esterni e le proposte di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della presente disciplina, redatte secondo il Modulo A, devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio;
2. il Presidente del Consiglio trasmette le richieste al Comitato per l'Editoria, per la redazione dell'istruttoria e la formulazione del parere; possono essere invitati a partecipare (in presenza o in video collegamento) anche i soggetti proponenti per l'illustrazione dei relativi progetti;
3. il parere espresso dal Comitato per l'Editoria viene sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza per autorizzarne la stampa.



Articolo 7 **Realizzazione dei volumi**

Il progetto grafico, l'impaginazione e la stampa dei volumi sono realizzati a cura del personale del Centro stampa digitale del Consiglio. Qualora il volume sia fornito impaginato dal soggetto proponente, il suddetto personale dovrà comunque provvedere ai controlli prestampa al fine di rendere compatibile il file alle strumentazioni in uso al Centro stampa digitale.

Qualora vengano autorizzate pubblicazioni di particolare pregio che richiedano caratteristiche di stampa non conformi a quelli del Centro stampa digitale del Consiglio, o pubblicazioni che contengano un numero di pagine a colori superiore al 20% del totale delle pagine, può essere autorizzata la stampa esterna, nei limiti di spesa previsti dal Bilancio del Consiglio.

Il proponente, presa visione del file pronto alla stampa, dovrà autorizzarne la stampa con comunicazione scritta al grafico del Consiglio.

La Segreteria generale del Consiglio avrà cura di mantenere aggiornato il database delle pubblicazioni autorizzate dall'Ufficio di Presidenza, monitorando il contenimento delle stampe entro i limiti previsti annualmente, in collaborazione con il Centro stampa digitale che terrà aggiornato lo stato di esecuzione dei lavori.

Il Centro stampa digitale avrà inoltre cura di pubblicare i volumi nell'apposita sezione del sito internet del Consiglio.

Articolo 8 **Limite quantitativo alle stampe e modalità di distribuzione e divulgazione**

Per ciascun quaderno è prevista, di norma, la stampa di n. 200 copie sulla base del seguente schema di distribuzione:

- 40 copie alle biblioteche dei Comuni delle Marche;
- 150 copie all'autore dell'opera;
- 2 copie per la Biblioteca del Consiglio
- 1 copia per il Centro stampa
- 7 copie per le scorte di magazzino

Di norma la stampa dei volumi è ad un colore (nero), su carta uso mano (90g/m²) bianca. La copertina, fatte salve diverse indicazioni, è stampata a colori (quadricromia) su carta uso mano (250g/m²).

L'aumento della tiratura dei quaderni, è consentito, su proposta motivata del Comitato per l'Editoria, sulla base del valore e del contenuto dell'opera, mediante la presentazione di uno specifico piano di distribuzione a soggetti diversi (es. Enti locali, Istituzioni scolastiche, Istituti storici, Istituzioni culturali e soggetti interessati al contenuto del volume), o in funzione di particolari iniziative pubbliche al fine di una migliore valorizzazione dell'opera.

Eventuali ristampe sono effettuate sulla base di motivate esigenze, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza con le modalità di cui all'articolo 6.

Copia dei quaderni può essere consegnata a chiunque ne faccia richiesta, ove ne risulti la disponibilità di magazzino.

L'intera collana "Quaderni del Consiglio" può essere consultata e stampata dall'apposita sezione del sito web del Consiglio.



Qualora l'autore a cui sia stata autorizzata la pubblicazione di un'opera nella Collana dei Quaderni del Consiglio manifesti, successivamente alla pubblicazione, la volontà di pubblicare autonomamente la medesima opera anche ai fini della commercializzazione, dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio. Il grafico del Consiglio fornirà il file senza segni distintivi istituzionali, compresa la prefazione del Presidente. Il file pubblicato resterà comunque visibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio. A seguito della pubblicazione presso un altro Editore non potranno più essere autorizzate ristampe nella collana dei "Quaderni del Consiglio".

Articolo 9

Presentazione dei Quaderni del Consiglio in iniziative pubbliche

L'autore dell'opera pubblicata nella Collana dei Quaderni del Consiglio si impegna ad organizzare almeno una presentazione della stessa in un'iniziativa pubblica con la partecipazione del Presidente del Consiglio o suo delegato. E' autorizzato, inoltre, ad utilizzare il logo del Consiglio sul relativo materiale divulgativo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio corredata di copia del medesimo materiale.

Articolo 10

Costituzione della Repubblica Italiana

Non rientra tra le pubblicazioni della collana "Quaderni del Consiglio" la Costituzione della Repubblica Italiana.

La Costituzione viene consegnata a titolo gratuito agli studenti in visita formativa presso il Consiglio o alle scuole delle Marche che ne facciano richiesta. Può essere consegnata, inoltre, entro limitati quantitativi prestabiliti, ai Comuni che ne facciano richiesta e ai Consiglieri regionali per la propria attività istituzionale.

Alle iniziative che prevedono la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana fornite dal Consiglio dovrà essere invitato il Presidente del Consiglio o suo delegato.

Il fabbisogno medio annuo previsto per le visite formative è di 1.000 copie, a cui si aggiunge il quantitativo da mettere a disposizione dei Comuni, pari a 1.000 copie l'anno. Tali copie sono consegnate previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, che autorizza altresì eventuali tirature superiori.

Il Comitato per l'Editoria raccoglie e trasmette le suddette richieste all' Ufficio di Presidenza che autorizza eventuali tirature superiori.

Le richieste da parte dei Comuni di quantitativi superiori a 300 copie sono soddisfatte mettendo a disposizione dei medesimi Comuni il file della Costituzione e l'autorizzazione alla stampa.

Articolo 11

Resoconto annuale

Al fine di un'efficace ed efficiente programmazione annuale dei lavori di stampa, a fine anno la Segreteria Generale redige un consuntivo delle richieste, delle copie distribuite e delle copie stampate e lo sottopone all'Ufficio di Presidenza.



Art. 12

Pubblicazione della disciplina e del modulo di richiesta

La presente disciplina concernente la stampa e la diffusione dei quaderni del Consiglio e della Costituzione italiana con il modulo di richiesta A), è pubblicata sulla sezione "I Quaderni del consiglio" del sito istituzionale del Consiglio.